

Procura alle liti con facoltà di incassare per conto del cliente: no al trattenimento delle somme

La [procura alle liti](#) che facultizzi l'avvocato ad incassare somme per conto del cliente, di per sè non comprende né giustifica il trattenimento delle somme stesse, che il professionista ha invece l'obbligo di mettere tempestivamente a disposizione dell'assistito rendendogliene altresì conto.

[massima ufficiale]

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 12 settembre 2018, n. 103 (pubbl. 26.10.2018)

...omissis...

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Presidente f.f.
- Avv. Carla BROCCARDO	Segretario f.f.
- Avv. Francesco LOGRIECO	Componente
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	"
- Avv. Carlo ALLORIO	"
- Avv. Antonio BAFFA	"
- Avv. Francesco CAIA	"
- Avv. Davide CALABRO'	"
- Avv. Antonino GAZIANO	"
- Avv. Anna LOSURDO	"
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI	"
- Avv. Maria MASI	"
- Avv. Arturo PARDI	"
- Avv. Andrea PASQUALIN	"
- Avv. Michele SALAZAR	"
- Avv. Celestina TINELLI	"

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sante Spinaci ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] avverso la decisione in data 14/7/16, con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Campobasso gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi otto;

Il ricorrente, avv [RICORRENTE] non è comparso;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio Distrettuale di Disciplina, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Giuseppe Picchioni;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso o la rideterminazione della sanzione.

FATTO

Con ricorso depositato al C.D.D. il 30/9/2016 l'avv. [RICORRENTE] – nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] con studio in Via [OMISSIS], C.F. [OMISSIS] - impugnava la decisione 14/7/2016-19/7/2016 del Consiglio di Disciplina di Campobasso con la quale gli era stata inflitta la pena disciplinare della sospensione dell'esercizio dell'attività professionale per mesi otto essendo stati ritenuti fondati i seguenti capi di incolpazione:

"a) Violazione dell'art.9 del C.D.F. per non aver esercitato l'attività professionale con correttezza e lealtà in relazione al mandato ricevuto dai signori [CLIENTI] per la difesa innanzi alla Corte di Appello di Campobasso in un procedimento civile contro il Comune di [OMISSIS] avente ad oggetto il risarcimento dei danni per l'indennità di occupazione e di esproprio di un immobile sito nel citato Comune";

"b) Dell'art.10 del C.D.F. per non aver adempiuto fedelmente il mandato ricevuto a tutela degli interessi delle parti assistite signori [CLIENTI] -meglio specificato ed indicato nella precedente lettera a)";

"c) Dell'art. 30 - commi 1 e 2 del C.D.F. per non avere gestito con diligenza il denaro ricevuto dal Comune di [OMISSIS] nell'adempimento dell'incarico conferito dai signori [CLIENTI] – meglio specificato ed indicato nella precedente lettera a) - e per aver trattenuto oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto delle parti assistite, senza il consenso di queste ultime".

Il procedimento disciplinare era stato aperto dal C.O.A. di Isernia con delibera 26/6/2014 a seguito del ricevimento dell'esposto 1/7/2013 indirizzato anche alla Procura della Repubblica di Isernia con il quale gli "Eredi [OMISSIS]", signori [CLIENTI] esponevano di avere affidato all'avv. [RICORRENTE] l'incarico professionale di rappresentarli dinanzi alla Corte di Appello di Campobasso in una causa civile contro il Comune di [OMISSIS].

La sentenza emessa dalla Corte di Appello aveva condannato il Comune di [OMISSIS] a pagare, in favore degli esponenti, la somma di € 10.564,39 a titolo di indennità per esproprio di terreni, oltre interessi e spese legali di € 6.932,59, compresi IVA ed accessori.

Assumevano gli esponenti che l'avv. [RICORRENTE] non li aveva informati né della sentenza loro favorevole, né del fatto che il Comune di [OMISSIS] aveva versato accreditandoli sul conto corrente dell'avvocato, nel corso del tempo, le seguenti somme: in data 28.11.2008 € 5.354,50; in data 19.12.2008 € 5.000,00; in data 17.07.2009 € 3.240,14; in data 19.05.2010 € 5.354,50; per complessivi € 18.949,14, di cui € 10.564,39 per

espropri, € 1.452,16 per interessi ed € 6.932,59 per spese di giudizio, trattenendo € 1.070,90 a titolo di ritenuta di acconto.

Tali notizie gli eredi [OMISSIS] affermavano di averle apprese dal Comune di [OMISSIS] avendo effettuato dirette verifiche.

Riferivano ancora gli esponenti che, dopo numerosi solleciti, l'avv. [RICORRENTE] aveva versato la somma di € 8.451,52, senza dare alcuna spiegazione, in data 23.01.2013 e che, solo a seguito di ulteriori sollecitazioni, in data 29.05.2013, aveva restituito la somma di € 1.400,00 costo della CTU anticipato dagli esponenti.

Il procedimento disciplinare era stato trattato dal C.O.A di Isernia alle udienze del 30/10/2014, 27/11/2014 e 5/12/2014 nella quale ultima l'incolpato aveva depositato memoria difensiva chiedendo l'archiviazione ed affermando di aver sempre tenuto al corrente degli incassi il codifensore avv. [TIZIO] e negando la sussistenza di illeciti deontologici.

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo procedimento disciplinare il fascicolo veniva trasmesso al CDD competente.

In esito al dibattimento, celebratosi il 14/7/2016, il C.D.D. perveniva all'affermazione di colpevolezza avendo ritenuto che fossero risultati provati i fatti contestati sia in virtù delle testimonianze rese dagli esponenti, anche per via epistolare, sia in virtù dell'atteggiamento difensivo dilatorio tenuto dall'incolpato che, nella sostanza, non aveva negato neppure il trattenimento delle somme.

Nella propria decisione il CDD notava come dall'esposto che aveva dato origine al procedimento disciplinare, confermato dalle testimonianze, emergesse che i "fatti" fossero effettivamente accaduti posto che nella memoria prodotta il 15/12/2014 l'avv. [RICORRENTE] non aveva smentito di aver riscosso le somme, dichiarando solamente di avere informato l'avv. [TIZIO].

A carico dell'incolpato veniva altresì osservato che dalla documentazione prodotta risultasse come l'avvocato avesse falsamente dichiarato al Comune di [OMISSIS] di essere autorizzato alla riscossione delle somme.

Con il ricorso depositato il 30/9/2016 l'avv. [RICORRENTE] si affidava ad una pluralità di motivi numericamente indicati dal n. 1 al n. 7 deducendo:

- il mancato rinvio dell'udienza dibattimentale per suo legittimo impedimento (n. 1) dovuto ad una visita medica;
- un'errata ricostruzione dei fatti con violazione del principio accusatorio anche con un indebita valutazione negativa del suo comportamento processuale (punti n.2, 3, 4);

- l'impossibilità di comprendere se la decisione comprendesse o meno le motivazioni alla luce della riserva in espresso del deposito delle stesse in trenta giorni (punto n. 5);
- l'evocazione della Legge n. 243/2012 (legge di bilancio) nella fissazione del termine per l'impugnazione;
- la nullità della decisione per una indebita utilizzazione del "copia e incolla" con altra decisione del C.D.D.

In vista dell'udienza dibattimentale 24/12/2017 avanti al CNF il ricorrente conferiva procura speciale ad un difensore il quale reiterava i motivi di impugnazione chiedendo anche la rideterminazione della sanzione alla luce del principio del favor rei.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto esclusivamente in ordine alla determinazione dell'entità della sanzione alla luce di quanto si esporrà.

Privo di pregio il primo motivo di ricorso posto che il CDD di Campobasso aveva legittimamente rigettato la richiesta di rinvio che era stata giustificata sulla base di "improrogabili e non rinviabili impegni professionali e familiari" senza produrre alcuna documentazione.

In sede di impugnazione il ricorrente ha depositato un certificato medico recante la stessa data dell'udienza dibattimentale avanti al CDD.

Tale certificazione, che attesta visita anestesiologicala pre operatoria, non risulta essere stata prodotta al CDD (non è presente nel fascicolo) ma dovrebbe, in tesi, supportare la richiesta di declaratoria di nullità della decisione comprovando ex post il legittimo impedimento a comparire.

Prescindendo dal rilievo, avente carattere assorbente, secondo il quale tale certificato medico non solo non dimostra ma neppure prospetta un impedimento tale da impedire la partecipazione all'udienza, è opportuno precisare che (SS.UU n. 3670/2015) "...la documentazione di impedimento a comparire... non può essere presa in considerazione dopo che è trascorso del tempo dalla seduta (in assenza di giustificazione tale da consentire la rimessione in termini) perché ci si sottrarrebbe ad un controllo efficace circa la veridicità"

Il riferimento fatto dal CDD di Campobasso al comportamento negligente dell'incolpato ed alla mancanza di "riguardo per il COA di Isernia" non deve costituire motivo neppure concorrente della decisione – fondata su altri precisi elementi probatori valorizzati non compiutamente – che può essere integrata dal CNF quale giudice di legittimità e di merito alla luce delle considerazioni che seguiranno.

Superfluo precisare che la decisione di difendersi "dal" processo anziché "nel" processo non può costituire prova di per sé di colpevolezza.

Venendo al secondo motivo - presunta violazione del principio accusatorio per difetto di motivazione - va rilevato che in sede disciplinare si applica il principio del libero convincimento del Giudice che ha ampio potere di valutare le risultanze probatorie.

Ribadito che la mancata risposta alla richiesta di chiarimenti del C.D.D non costituisce autonomo illecito disciplinare, deve rilevarsi che la stessa versione difensiva dell'incolpato ha confortato la prospettazione degli esponenti.

Nella memoria 15/12/2014 l'avv. [RICORRENTE] non ha negato di aver riscosso le somme accollandosi peraltro l'onere di comprovare la legittimità della propria decisione di avvertire dell'accaduto l'avv. [TIZIO] (cugino degli esponenti) e non le parti assistite direttamente.

L'esposto iniziale 1/7/2013 reca tra gli allegati la missiva, ove sono analiticamente indicate le somme incassate dall'avv. [RICORRENTE], cui l'attuale ricorrente fornì riscontro non negando l'accaduto ma deducendo di essere stato autorizzato a far accreditare le somme sul proprio c.c. bancario.

La documentazione allegata alla citata memoria ed all'esposto conferma lo svolgimento dei fatti prospettato dagli esponenti: le lettere dell'avv. [RICORRENTE] 13/11/2008 e 31/7/2009 inviate al Comune di [OMISSIS] consentono di collocare nel tempo il ricevimento delle somme indicate.

L'attuale ricorrente si fece accreditare gli importi dovuti, sia per capitale che per spese, in esito alle sentenze del Tribunale di Isernia (n. [OMISSIS]/2003) e della CdA di Campobasso a fine 2008 inizio 2009 provvedendo poi a riversare le somme al dott. [TIZIO] solo in data 23/1/2013 e 12/6/2013 ad oltre quattro anni dal ricevimento.

Sfornita di prova l'affermazione dell'avv. [RICORRENTE] secondo la quale egli sarebbe stato legittimato ad incassare le somme dovute secondo accordi intercorsi con l'avv. [TIZIO]: non vi è nulla in atti che comprovi tale autorizzazione (ammessane, in via di ipotesi, la validità).

La procura alle liti apposta nella comparsa di costituzione in appello non prevede tale potere di incassare né il ricorrente ha saputo indicare donde esso, eventualmente, derivasse.

In buona sostanza, e relativamente ai motivi di impugnazione dedotti come terzo e quarto, le risultanze probatorie (ivi comprese le ammissioni e le produzioni documentali dell'incolpato) inducono concordemente a ritenere provato l'assunto degli esponenti.

E' stato quindi adempiuto l'onere probatorio che, in virtù del principio accusatorio che regola il procedimento disciplinare, incombe al giudice della deontologia.

Va ricordato, a tale proposito, che il C.D.D di Campobasso ha fatto corretta applicazione del principio enunciato dall'art. 59 c. 6 lett. g della Legge n. 247/2012 a mente del quale gli esposti e le segnalazioni... "sono utilizzabili per la decisione ove la persona dalla quale provengono sia stata citata per il dibattimento".

Nello specifico i sei denunciati erano stati intimati a comparire all'udienza del 14/7/2016 ma due di loro ([OMISSIS]) avevano ribadito per iscritto la propria versione dei fatti.

La completezza e la definitività dell'attività istruttoria posta in essere non possono quindi essere revocate in dubbio e la circostanza consente di ribadire l'infondatezza dei motivi che, variamente articolati fra loro, censurano il difetto di motivazione, di attività istruttoria o la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Venendo al punto 5 dell'impugnazione, concernente il dubbio circa il significato della locuzione "deposito della motivazione" e la relativa riserva di integrazione del ricorso, trattasi di osservazione inidonea ad assurgere a dignità di motivo.

Relativamente al punto 6 (indicazione della L. n. 243/2012 come applicabile) trattasi di osservazione priva di pregio concernendo un evidente errore materiale che non può inficiare la validità della decisione.

Il riferimento alla Legge Professionale n. 247/2012 è di tutta evidenza e viepiù lo è alla luce della specifica competenza dell'avvocato ricorrente.

Va quindi ritenuto, conclusivamente, che l'avv. [RICORRENTE] è risultato responsabile per le incolpazioni ascritte non avendo eseguito fedelmente il mandato ricevuto, avendo omesso di rendere il conto delle somme incassate trattenendo le stesse, per un periodo di tempo del tutto eccessivo.

Le incolpazioni che devono essere quindi esaminate alla luce della sola tendenziale tipizzazione introdotta nel nuovo CD dalla L. n. 247/2012:

a' sensi dell'art. 30 del nuovo CD l'avvocato non ha reso conto (c. 1) sollecitamente delle somme ricevute per conto della parte assistita e le ha trattenute oltre il tempo necessario (c. 2).

La sanzione edittale prevista per la violazione del comma 1 è la censura, per la violazione del comma 2 è prevista invece la sospensione da sei a dodici mesi.

La nuova normativa disciplinare non dispone quindi un trattamento più favorevole per l'incolpato rispetto al quadro sanzionatorio precedente ma la pena inflitta deve essere ridotta, tenendo conto della previsione edittale della nuova normativa, riducendo a due mesi la sospensione avuto riferimento al fatto che, a quanto risulta, le somme, di entità non rilevante, vennero comunque restituite agli aventi diritto

L'accaduto, sicuramente grave, si colloca però, anche per le dimensioni della vicenda, in un contesto di non rilevante pregiudizio per le parti che riceverono le somme dovute: il comportamento può quindi essere sanzionato con una pena che, essendo ablativa, non è comunque lieve.

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 RDL 27/11/1933 n. 1578, 59 segg. RD 37/34 e 52 e 61 L. n. 247/2012,

Il Consiglio Nazionale Forense, in parziale accoglimento del ricorso ed in riforma della decisione impugnata, riduce la sanzione inflitta a quella della sospensione dell'attività professionale per mesi due.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 24 febbraio 2018 ;

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Carla Broccardo

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Giuseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 12 settembre 2018.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria